

ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'USO DELL'AREA DOG PARK BARZAGHI
(del 24 agosto 2015)

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DELL'AREA DOG PARK BARZAGHI

(del 24 agosto 2015)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC;
- gli art.li 122 e 170 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- l'art. 10 dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 29.05.2012;
- la risoluzione municipale del 24 agosto 2015;

ordina

Art. 1

Campo di
applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina le modalità di fruizione dell'area "Dog Park Barzagli", al mapp. 152 RFD Paradiso, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fanno uso e per garantire il benessere dei cani all'interno dell'area recintata, dove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

²L'area è usufruibile unicamente dai detentori e dai conduttori di cani domiciliati e/o residenti nel Comune.

³Tutti i cani fruitori dell'area devono essere regolarmente iscritti alla banca dati Anis, ed in regola con la formazione obbligatoria (corsi OPAn e 30 razze soggette a restrizioni).

Art. 2

Definizioni

¹L'area destinata al Dog Park, è un'area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area Dog Park Barzagli", dove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva del loro proprietario o detentore o conduttore e con il rispetto delle regole contemplate nella presente ordinanza.

²Quale detentore s'intende il proprietario e quale conduttore s'intende colui che ne ha la custodia, anche temporanea o occasionale.

Art. 3

Oneri, obblighi del
Comune e
responsabilità del
Comune

¹Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e al taglio dell'erba dell'area Dog Park.

²Il Comune non si assume alcuna responsabilità, neppure in caso di incidente, per danni arrecati ai cani, o a terzi, o a cose all'interno dell'area Dog Park.

Art. 4

Oneri e obblighi dei
fruitori dell'area

¹Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai detentori/conduttori e ai loro cani. I minori di 16 anni possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto e se nell'area è presente solamente il proprio cane.

²I detentori/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Questi ultimi sono comunque tenuti ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali ed intervenire immediatamente riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

³I cani della lista a restrizione soggiacciono alle eventuali ulteriori direttive stabilite dal veterinario cantonale.

⁴I cani con problemi comportamentali o potenzialmente aggressivi, devono essere dotati di museruola, in presenza di altri utenti.

⁵Ai detentori/conduuttori di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dall'area di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello di accesso.

⁶Se l'area è già occupata il nuovo arrivato deve chiedere a chi ne sta usufruendo il permesso di poter accedere all'area.

⁷Il detentore/conduuttore di cane può permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, aspettino di accedere.

⁸A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area è fatto obbligo ai detentori/conduuttori dei cani di raccogliere gli escrementi per mezzo degli appositi sacchetti in plastica e provvedere a depositarli nel contenitore presente nell'area.

⁹Il detentore/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

¹⁰Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

¹¹Se il cane dovesse fare delle buche il fruitore dovrà provvedere a richiuderle.

Art. 5
Divieti

All'interno dell'intera area è vietato:

- l'accesso a cani della lista a restrizione, se l'area è già occupata;
- introdurre e consumare alimenti e bibite alcoliche di qualsiasi tipo, come pure fare pic nic;
- qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete pubblica;
- qualsiasi attività non conforme alla destinazione d'uso dell'area;
- l'entrata ai bambini per uso quale parco giochi;
- l'entrata a cani portatori di malattie infettive e/o contagiose.

Art. 6
Orari di apertura
dell'area

Gli orari di apertura e chiusura dell'area sono definiti dal Municipio e indicati attraverso la segnaletica verticale presente all'esterno dell'area.

- Art. 7**
Attività di vigilanza
- La vigilanza sull'utilizzo conforme dell'area è svolta dalla Polizia comunale.
- Art. 8**
Sanzioni
- Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.— ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.
- Art. 9**
Disposizioni finali
- Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani, le Leggi federali e cantonali in materia.
- Art. 10**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 24 agosto 2015

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 31.08.2015 al 29.09.2015